



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 154 del 29 aprile 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

TIDEI e NOBILI

**DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DEI PARCHI
CANILI NEL TERRITORIO REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N.34 (TUTELA DEGLI ANIMALI DI
AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO)**

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

*“Disposizioni per favorire la realizzazione dei Parchi canili nel territorio regionale.
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n.34 (Tutela degli animali di affezione e
prevenzione del randagismo)”*

Di iniziativa dei Consiglieri

Marietta Tidei



Luciano Nobili

Firmato digitalmente da:
Luciano Nobili
Data: 28/04/2024 14:38:26



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Relazione

Con la presente proposta di legge si apportano modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n.34 (*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*) la quale detta disposizioni finalizzate al benessere dei cani e dei gatti mediante il controllo del randagismo, le campagne di sterilizzazione, l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, la costruzione di canili pubblici e il risanamento di quelli esistenti.

È proprio sull'aspetto relativo al ricovero e alla custodia degli animali, che la presente proposta di legge intende intervenire prevedendo la creazione, sul territorio regionale, dei Parchi canili, quali strutture dedicate agli animali abbandonati in grado di fornire, agli stessi, un ambiente di vita consono e una qualità di vita più elevata mediante il rispetto di criteri in grado di favorire la tutela del loro benessere fisiologico, ecologico ed etologico oltre che a migliorare il rapporto uomo-cane così da facilitarne l'adozione.

L'utilizzo del termine "Parco canile" sta appunto ad indicare una scelta precisa circa le caratteristiche strutturali e gestionali del ricovero nonché le finalità della struttura stessa. Il Parco canile suggerisce immediatamente l'idea di natura e verde che nulla ha in comune con le strutture di cemento e tantomeno con i classici complessi in batteria privi di prati, siepi ed arbusti.

I Parchi canili, in definitiva, altro non sono che la somma di due progetti, ovvero il "Parco" inteso come verde urbano e periurbano e il "Canile" che, messi assieme, assolvono ad uno scopo ben preciso: da un lato favorire l'adozione dei cani e il turn over degli animali, dall'altro invece, dare la possibilità ai Comuni, singoli o associati di recuperare il loro spazi verdi, urbani o periurbane, usufruibili ai cittadini quali luoghi di svago e ritrovo.

Creare un parco canile oltre che assicurare un maggior comfort per gli animali ospitati e un minor costo in termini di presenza di cemento un minor utilizzo d'acqua per la pulizia, significa anche garantire da un lato un minor rischio per le falde acquifere stante la cristallizzazione negli strati superficiali del terreno, dall'altra, invece, una maggior frequentazione da parte dei cittadini così da permettere un aumento delle possibilità di adozione per gli animali che costituisce la funzione primaria alla quale è deputata la struttura.

Per questo, accanto ad alcuni elementi murari e l'area ricovero che dovrà comunque rispettare criteri ben precisi e funzionali al benessere animale, il Parco canile può sviluppare sentieri di passaggio con panchine, zone alberate, spazi sistemati a prato con spazi ludici dedicati ai bambini, aree di educazione dove poter svolgere corsi di pet -terapy da destinare all'esterno, corsi svolti da educatori professionali che aiutino l'animale a recuperare le proprie competenze cognitive e sociali dovute all'abbandono così da permettere all'animale di recuperare l'equilibrio necessario a garantirgli una facile gestione e l'inserimento in famiglia.

Ecco allora che il "Parco canile" nella logica della presente proposta di legge, si presta a diventare un motore di sinergie e un importante strumento di comunicazione tale da non relegarlo più a struttura marginale e di costo per le amministrazioni ma una struttura in grado di permettere il benessere e il



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

recupero degli animali e un punto di ritrovo per i cittadini dove poter svolgere attività ricreative ed educative allo stesso tempo.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli:

L'articolo 1 prevede una modifica dell'articolo 1 della l.r. 34/ 1997 con la previsione dei parchi canili, quali spazi verdi dove sia possibile ricreare un habitat che rispetti le esigenze dell'animale e con la presenza di percorsi aperti al pubblico dove promuovere la corretta relazione con il cane e migliorare il rapporto uomo-cane al fine di facilitarne l'adozione.

L'articolo 2, inserisce l'articolo 5 bis , dove vengono specificate le finalità dei Parchi canili e le attività che in esso possono essere svolte, demandando, alla Giunta regionale, la fissazione dei criteri per la loro realizzazione con riferimento alla suddivisione in categorie tra cuccioli, cani anziani, cani adottabili, cani difficilmente adottabili, cani con disturbi di socializzazione; alla superficie di manto erboso utile a creare l'ambientazione di parco pubblico, con percorsi di accesso, panchine e zone ludiche per persone e bambini; alla tipologia di vegetazione utile alla piantumazione che non apporti tossicità agli animali, che non ospiti parassiti e che sia priva di radici orizzontali in grado di danneggiare la struttura; alla tipologia di box per ospitare i cani, le metrature e le relative caratteristiche; alla tipologia dei servizi di accoglienza e assistenza per i cani ospitati ivi compresa quella sanitaria. I Comuni, singoli o associati, sulla base dei criteri adottati con la deliberazione di Giunta, presentano alla Regione appositi progetti nei quali sono contenute le caratteristiche del parco canile e alla cui realizzazione possono concorrere anche risorse private.

L'articolo 3, in fine, modifica l'articolo 26 della l.r. 34/1997, relativamente alla previsione finanziaria, istituendo un apposito capitolo di spesa dove si prevedono risorse pari a 500 mila euro in conto capitale per la realizzazione dei canili ed euro 150 mila in parte corrente per la realizzazione delle attività da realizzare al suo interno



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 34/1997)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente:

“a- bis. la creazione, da parte dei Comuni, singoli o associati, dei parchi-canili attraverso i quali favorire il benessere fisiologico ed etologico del cane, da realizzare in spazi verdi dove ricreare un habitat che rispetti le esigenze dell'animale, con percorsi aperti al pubblico così da promuovere la corretta relazione con il cane e migliorare il rapporto uomo-cane ai fini della sua adozione;”;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.2

(Inserimento dell'articolo 5 bis alla l.r. 34/1997)

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

(Parchi canili)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 bis e 3 bis, i Comuni, singoli o associati, possono destinare, nel rispetto di quanto previsto dai propri strumenti urbanistici e della normativa igienico sanitaria, aree verdi urbane o periurbane sulle quali realizzare parchi canili in grado di fornire, ai cani ospitati, un ambiente di vita più elevato e nel quale favorire il loro benessere fisiologico ed etologico nonché un corretto rapporto con l'uomo.
 2. I Parchi canili presentano una riduzione delle aree cementate e una maggior presenza di spazi di terra battuta in grado di favorire una maggior pulizia con un minor utilizzo di acqua e un minor rischio di inquinamento delle falde acquifere. Nei parchi canili possono essere realizzati appositi percorsi pedonali da destinare al pubblico con panchine o zone ludiche per bambini così da incentivare la frequentazione dei cittadini e il rapporto con gli animali facilitandone la conoscenza e l'adozione.
 3. Nei parchi canili è assicurata la presenza di educatori cinofili per il recupero delle competenze cognitive e sociali dell'animale dovute all'abbandono, in modo da renderlo equilibrato e gestibile a fini della sua adozione e del suo inserimento in famiglia.
 4. Nei parchi-canili possono essere promossi corsi di pet-terapy da rivolgere all'esterno, corsi di addestramento per cani guida da destinare alle persone ipovedenti, convegni, campagne di adozione, programmi educativi e di informazione contro l'abbandono degli animali.
 5. Ai fini della realizzazione dei parchi canili la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, stabilisce i criteri e le modalità di presentazione dei progetti con particolare riferimento:
 - a) al numero e alla tipologia di box destinati ad ospitare i cani ivi comprese le metrature necessarie a garantire il loro benessere, tenuto conto della ampiezza dell'area interessata dal progetto;
 - b) alla presenza di spazi per garantire la suddivisione tra cuccioli, cani anziani, cani adottabili, cani difficilmente adottabili, cani con disturbi di socializzazione;
 - c) al quantitativo di superficie del manto erboso necessario ad assicurare il benessere dell'animale;
 - d) alla tipologia di vegetazione utile alla piantumazione che non presenti tossicità per gli animali, non ospiti parassiti e sia priva di radici orizzontali così da non danneggiare la struttura;
 - e) i locali da destinare ad infermeria-ambulatorio nonché quelli per il deposito di mangime, i locali amministrativi da destinare ad uffici e i locali spogliatoio per gli operatori
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

6. Al fine di favorire il sostegno economico delle attività della struttura, nei parchi canili può essere prevista, altresì, la presenza di box da destinare alla pensione di cani di proprietà privata che vi sostano periodicamente.

7. I Comuni, singoli o associati, sulla base dei criteri adottati con la deliberazione di cui al comma 5, presentano alla Regione un apposito progetto nel quale sono contenute le caratteristiche del parco canile alla cui realizzazione possono concorrere anche risorse private.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 34/1997)

Dopo il comma 3 bis dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:

“3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 bis si provvede mediante:

- a) l'istituzione, nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 08 (Tutela animali di affezione e prevenzione randagismo) Titolo 1, di un apposito capitolo di spesa denominato “Interventi per la realizzazione delle attività nei parchi canili” con una autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2024-2026;
- b) l'istituzione, nell'ambito della missione 12 ((Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 08 (Tutela animali di affezione e prevenzione randagismo) Titolo 2, di un apposito capitolo di spesa denominato “Interventi per la realizzazione dei parchi canili” con una autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2024-2026;

3-quater. Agli oneri di cui al comma 3 ter, lettera a), si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1

3.quinquies. Agli oneri di cui al comma 3ter, lettera b), si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.”



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO